DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 1985

che adotta un programma di ricerca e di sviluppo nel settore dell'energia non nucleare (1985 – 1988)

(85/198/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

viste le proposte della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il 9 giugno 1980 il Consiglio ha adottato una risoluzione concernente gli obiettivi di politica energetica della Comunità per il 1990 e la convergenza delle politiche degli Stati membri (4);

considerando che lo sviluppo di una strategia energetica per la Comunità richiede, in linea prioritaria, l'intensificazione delle politiche di ricerca, sviluppo e dimostrazione a livello comunitario;

considerando che in data 25 luglio 1983 il Consiglio ha adottato la risoluzione (5) relativa a programmi quadro per attività comunitarie di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione e ad un primo programma quadro 1984 – 1987;

considerando che i programmi di ricerca e di sviluppo nel settore energetico adottati con le decisioni 75/510/CEE (6) e 79/785/CEE (7) hanno dato risultati positivi e aperto prospettive per il conseguimento degli obiettivi perseguiti;

considerando che le azioni di ricerca e di sviluppo oggetto delle presente decisione risultano quindi necessarie e costituiscono un congruo mezzo per proseguire le attività intraprese e avviarne di nuove al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti;

considerando che è opportuno completare le azioni coperte da questo programma con attività di ricerca e di sviluppo nel settore degli idrocarburi;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1971/83 (8) e (CEE) n. 1972/83 (9) prevedono la concessione di un sostegno finanziario a progetti pilota industriali, a progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi e a progetti dimostrativi nei settori dello sfruttamento delle fonti energetiche alternative, dei risparmi di energia e della sostituzione degli idrocarburi;

considerando che tale sostegno deve essere accordato soltanto a progetti le cui prospettive di redditività industriale e commerciale siano corroborate da studi e ricerche preliminari;

considerando che il trattato non prevede i poteri d'azione specifici richiesti per l'adozione della presente decisione;

considerando i pareri del comitato della ricerca scientifica e tecnica,

DECIDE:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1985 è adottato per un periodo di quattro anni un programma di ricerca e di sviluppo nel settore dell'energia non nucleare della Comunità economica europea, rispondente alla descrizione dell'allegato.

Articolo 2

L'importo che si ritiene necessario per l'esecuzione del programma ammonta a 175 milioni di ECU, comprese le spese relative ad un organico di 40 agenti.

Articolo 3

La Commissione assicura l'esecuzione del programma; a tal fine essa è assistita da un comitato consultivo per la

(1) GU n. C 218 del 13. 8. 1983, pag. 4, e GU n. C 154 del 14. 6. 1984, pag. 5.
(2) GU n. C 322 del 28. 11. 1983, pag. 279, e GU n. C 72 del 18. 3. 1985, pag. 30.
(3) GU n. C 341 del 19. 12. 1983, pag. 27, e GU n. C 25 del 28. 1. 1985, pag. 23.
(4) GU n. C 149 del 18. 6. 1980, pag. 1.
(5) GU n. C 208 del 4. 8. 1983, pag. 1.
(6) GU n. L 231 del 2. 9. 1975, pag. 1.
(7) GU n. L 231 del 13. 9. 1979, pag. 30.
(8) GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 1.
(9) GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 6.

gestione ed il coordinamento (CGC) «Energie non nucleari» istituito con la decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE [1].

Articolo 4

Alla luce dell'esperienza acquisita durante l'esecuzione del programma e previo parere del comitato consultivo in materia di gestione e di coordinamento (CGC), la Commissione è autorizzata a trasferire fondi da un sottoprogramma ad un altro, purché la dotazione finale di ciascun sottoprogramma si discosti di più del 15 % dalla dotazione iniziale quale figura, a titolo indicativo, in allegato.

Articolo 5

Nel corso del secondo anno il programma sarà riesaminato. Il risultato del riesame sarà sottoposto al Consiglio e al Parlamento europeo. Tale riesame potrà condurre alla presentazione, da parte della Commissione, di una proposta di revisione del programma secondo le procedure adeguate.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. M. PANDOLFI

(1) GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 25.

ALLEGATO

PROGRAMMA DI RICERCA E DI SVILUPPO NEL SETTORE DELL'ENERGIA NON NUCLEARE

Gli obiettivi del presente programma sono indicati nei seguenti sottoprogrammi, che sono eseguiti mediante contratti a compartecipazione finanziaria:

SVILUPPO DI ENERGIE RINNOVABILI

1. **Energia solare**

   A titolo indicativo, l'importo ritenuto necessario per l'esecuzione di questo sottoprogramma è di 35,5 milioni di ECU.

   A. Applicazioni dell'energia solare negli edifici.
   B. Centrali solari termomeccaniche.
   C. Generatori di potenza fotovoltaici.
   D. Dati riguardanti le radiazioni solari.
   E. Applicazioni dell'energia solare in agricoltura e nell'industria agricola.

2. **Energia da biomassa**

   A titolo indicativo, l'importo ritenuto necessario per l'esecuzione di questo sottoprogramma è di 20 milioni di ECU.

   A. Sviluppo e recupero della biomassa per la produzione di energia.
   B. Tecnologie di conversione della biomassa.
   C. Utilizzazione della biomassa per la produzione di energia.
   D. Processi fotochimici e fotobiologici.

3. **Energia eolica**

   A titolo indicativo, l'importo ritenuto necessario per l'esecuzione di questo sottoprogramma è di 18 milioni di ECU.

   A. Valutazione della risorsa europea.
   B. Sperimentazione di impianti di energia eolica.
   C. Sviluppo di tecnologie e costruzione di prototipi.

4. **Energia geotermica**

   A titolo indicativo, l'importo ritenuto necessario per l'esecuzione di questo sottoprogramma è di 21 milioni di ECU.

   A. Ricerca e valutazione delle risorse.
   B. Caratteristiche dei serbatoi.
   C. Produzione e gestione dei giacimenti.
   D. Utilizzazione delle risorse e aspetti economici.
   E. Rocce calde secche.
   F. Insegnamento e formazione.

UTILIZZAZIONE RAZIONALE DELL'ENERGIA

5. **Risparmi energetici**

   A titolo indicativo, l'importo ritenuto necessario per l'esecuzione di questo sottoprogramma è di 26,5 milioni di ECU.

   A. Edilizia.
   B. Industria.
   C. Trasporti.
   D. Accumulo dell'energia.

6. **Utilizzazione dei combustibili solidi**

   A titolo indicativo, l'importo ritenuto necessario per l'esecuzione di questo sottoprogramma è di 20 milioni di ECU.

   A. Produzione di calore e di energia elettrica.
   B. Trasporto e movimentazione dei combustibili solidi.
   C. Scienza dei combustibili solidi.

7. **Produzione e utilizzazione di nuovi vettori energetici**

A titolo indicativo, l'importo ritenuto necessario per l'esecuzione di questo sottoprogramma è di 10 milioni di ECU.

A. Produzione di combustibili sintetici dal carbone.
B. Produzione di combustibili sintetici dalla biomassa.
C. Studio di sistemi e di materiali specifici dei due processi di produzione.
D. Produzione di idrogeno per la fabbricazione di combustibili sintetici.
E. Pile a combustibile.

8. **Analisi e elaborazione di modelli di sistemi energetici**

A titolo indicativo, l'importo ritenuto necessario per l'esecuzione di questo sottoprogramma è di 15 milioni di ECU.

A. Aggiornamento e valorizzazione dei modelli esistenti.
B. Sviluppo di nuovi modelli.
C. Applicazione dei modelli e consolidamento della relativa infrastruttura.

9. **Ottimizzazione della produzione e dell'utilizzazione di idrocarburi**

A titolo indicativo, l'importo ritenuto necessario per l'esecuzione di questo sottoprogramma è di 9 milioni di ECU.

A. Miglioramento della conoscenza dei giacimenti di idrocarburi.
B. Utilizzazione del gas naturale.
C. Utilizzazione delle frazioni pesanti di petrolio.
D. Adeguamento motori-carburanti.